

	CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI	
	PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/18 E S.	
	M.I “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI	
	FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R.116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO	
	ATTUATIVO” – MISURA “RSA APERTA”.	
	C.I.G. B6A79FF433	
	Tra	
	l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel	
	Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA	
	03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, nato a	
	Siderno (RC) il 07/12/1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS	
	e	
	il soggetto gestore CASA DI RIPOSO INTERCOMUNALE PER PERSONE ANZIANE	
	- ONLUS con sede legale nel Comune di SARONNO (VA) in VIA DON VOLPI 4, CF	
	02673060121 / P.IVA 02673060121, nella persona dell' Ing. STEFANO	
	BARCELLINI, nato a SARONNO (VA) il 29/11/1962 C.F. BRCSFN62S29I441J, in	
	qualità di legale rappresentante.	
	Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:	
	- revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 ed ex D.G.R.	
	n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili	
	e integrati;	
	- definito la RSA Aperta come misura caratterizzata per l'offerta di interventi di natura	
	prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza a domicilio di	
	persone affette da demenza certificata o di anziani di età pari o superiore a 75 anni in	
	condizioni di non autosufficienza;	
	1	

	- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;	
	- previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso delle persone alla misura, la stesura del progetto individuale (PI), la predisposizione del piano di assistenza individuale (PAI) e il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;	
	Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XII/3720 del 30/12/2024 ha confermato:	
	- la prosecuzione della RSA Aperta per l'anno 2025;	
	- la RSA Aperta concorre, nell'ambito del sistema delle cure domiciliari, all'implementazione del numero di prese in carico in assistenza domiciliare legato all'obiettivo di investimento di PNRR 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1-;	
	- che l'erogazione della RSA Aperta, fermo restando le regole specifiche di ciascun intervento (eleggibilità/prestazioni erogabili/iter di accesso) è compatibile con la fruizione da parte dell'assistito dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) a condizione che i soggetti responsabili dei rispettivi PAI definiscano una programmazione organica degli interventi al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni;	
	- che il budget massimo di risorse per ciascun beneficiario della misura pari ad euro 4.000, al netto della valutazione multidimensionale, da rapportare al periodo effettivo di ogni presa in carico, nel 2025 non deve essere più considerato a livello di assistito quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni.	
	Premesso inoltre che il soggetto gestore:	
	per la struttura	
	2	

	- RSA - RSA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO INTERCOMUNALE SARONNO	
	ONLUS con sede operativa in VIA DON VOLPI N. 4 - SARONNO, - CUDES	
	322000888	
	è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa ed è disponibile ad	
	erogare gli interventi previsti dalla misura RSA Aperta.	
	PREMESSO altresì CHE	
	la stipula del presente contratto è subordinata al rispetto delle norme in materia di	
	tracciabilità dei flussi finanziari;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Articolo 1. Oggetto del contratto	
	Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.	
	R. n. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale,	
	a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino	
	beneficiari.	
	Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'	
	erogazione delle prestazioni riferibili alla misura RSA APERTA.	
	La Struttura non mette a disposizione posti letto per interventi di “sollievo” a favore di	
	persone affette da demenza.	
	Ai sensi della D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i il presente contratto ha valore per l'	
	intero territorio regionale.	
	Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore	
	Il Soggetto gestore, a seguito del recepimento della richiesta di attivazione della	
	misura, presentata dal cittadino, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n.	
	X/7769/18, dalla D.G.R.X/125/18 e dalla D.G.R.X/491/18 e dalla D.G.R. XI/ 4773 del	
	3	

	26.05.2021 si impegna ad effettuare:	
	- la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali	
	incompatibilità alla misura;	
	- la valutazione multidimensionale, secondo le modalità stabilite, per le persone che	
	risultano ammissibili alla misura;	
	- la stesura del Progetto individuale (PI) e del relativo Piano di Assistenza Individuale	
	(PAI), nei limiti delle risorse previste per la misura;	
	- il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali	
	rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.	
	Il soggetto gestore si impegna altresì a garantire, nel pieno rispetto di quanto	
	disposto dai citati provvedimenti regionali, l'attuazione del Progetto individuale,	
	condiviso con l'interessato o suo Amministratore di sostegno e con il care giver di	
	riferimento, e l'erogazione delle prestazioni stabilite nel PAI.	
	In particolare si impegna a:	
	a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi	
	compreso, laddove prevista, la capienza massima strutturale consentita per la	
	misura;	
	b. erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo delle risorse	
	stabilite per ogni beneficiario;	
	c. fornire all'ATS le motivazioni in caso di superamento del limite di cui al punto b);	
	d. garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale	
	impiegato per l'attività oggetto del presente contratto, completo della specifica della	
	professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori;	
	e. aggiornare, sentita la famiglia, il Progetto individuale e il relativo PAI;	
	f. approntare e mantenere aggiornato il Fisas del beneficiario, secondo le indicazioni	

	delle D.D. G.R. sopra richiamate;	
	g. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della ATS di ubicazione della struttura con cui è sottoscritto il presente contratto, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;	
	h. trasmettere alla ATS di ubicazione della struttura, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;	
	i. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;	
	j. comunicare la cessazione dell'attività all'ATS di ubicazione della struttura, in caso di rinuncia all'erogazione della misura, provvedendo altresì alla redazione di nota di dimissione per tutti i beneficiari;	
	k. informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione della presa in carico attraverso la misura;	
	l. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;	
	m. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;	
	n. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.	
	Articolo 3. Compiti della ATS	
	L'ATS assicura il governo e il monitoraggio del budget per la misura. Al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche, l'ATS definisce il budget	
	5	

	per ogni erogatore. Il budget è riferito alla produzione erogata a favore di tutti i	
	cittadini lombardi e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.	
	L'ATS si impegna a svolgere un costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse,	
	tenendo conto dell'andamento dei livelli di domanda e di consumo di risorse nei	
	diversi ambiti territoriali e da parte dei diversi erogatori nel corso dell'anno, sempre	
	entro il limite massimo delle risorse assegnate alla ATS per la misura. L'eventuale	
	modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto	
	può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore	
	secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale	
	competente.	
	L'ATS monitora l'impatto della compatibilità della fruizione da parte dell'assistito della	
	RSA Aperta dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) attraverso l'	
	analisi dei flussi delle due attività - RSA Aperta e ADI;	
	L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto	
	delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei	
	dati relativi all'intero territorio.	
	L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle	
	stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto	
	adempimento del debito informativo regionale.	
	L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla	
	presa in carico che sulle prestazioni erogate.	
	Articolo 4. Soggetti beneficiari	
	I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini	
	residenti in Lombardia, ammessi secondo le modalità di valutazione indicate dalla D.	
	G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.	

	La misura si rivolge a:	
	- Persone con demenza: presenza di certificazione rilasciata da medico specialista	
	geriatra/neurologo di strutture accreditate/equipe ex U.V.A. ora CDCD;	
	- Anziani non autosufficienti: età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili	
	al 100%.	
	- Per ogni persona beneficiaria è previsto uno specifico “budget” annuale, da	
	rapportare al periodo di presa in carico, definito per il 2025 in euro 4.000, da	
	considerarsi non più quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle	
	prestazioni.	
	Articolo 5. Regole di definizione del budget e sistema di remunerazione	
	L'ATS procede alla sottoscrizione del contratto con l'erogatore che ha aderito alla	
	misura e provvede alla definizione di un budget di produzione riferito alla totalità degli	
	assistiti, compresi quelli residenti in altre ATS lombarde.	
	Il budget di risorse assegnato all'unità di offerta è indicato nell'allegata Scheda di	
	Budget, parte integrante del presente contratto.	
	Verranno remunerate le prestazioni effettivamente rese entro il limite complessivo del	
	budget assegnato. In assenza di specifica disposizione dell'ATS al superamento del	
	budget non sarà riconosciuta ulteriore remunerazione a carico del FSR.	
	Articolo 6. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento	
	L'ATS provvederà al pagamento degli interventi rendicontati dal soggetto gestore,	
	secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., a fronte delle prestazioni	
	effettivamente erogate a tutti i beneficiari lombardi, tenuto conto che la misura non è	
	erogabile per persone residenti in altre Regioni.	
	Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le	
	rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle	
	7	

		prestazioni non correttamente rendicontate.	
		Al fine della remunerazione delle prestazioni rese, entro il giorno 10 del mese	
		successivo a quello di consuntivazione, il soggetto gestore deve inviare all'ATS la	
		fattura con dettaglio delle prestazioni erogate.	
		L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del	
		rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire,	
		insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla	
		data di ricevimento della richiesta.	
		Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto	
		previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.	
		Articolo 7. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali	
		Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e	
		relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non	
		remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può	
		essere risolto, previa formale diffida.	
		Articolo 8. Durata del contratto	
		Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12)	
		(per il primo anno a partire dalla scadenza dell'addendum con cui era stata data	
		continuità ai servizi) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno	
		successivo.	
		I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno	
		successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo	
		contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico	
		massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del	
		budget dell'anno precedente.	
		8	

Articolo 9. Clausola di salvaguardia

Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, e dei controlli.

Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Articolo 10. Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

L'ATS e il Soggetto gestore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini

	diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;	
	c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai	
	risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui	
	dovesse venire a conoscenza;	
	d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione	
	delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di	
	dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;	
	e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di	
	sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;	
	f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a	
	prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di	
	accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme	
	alle finalità della raccolta.	
	Il soggetto gestore inoltre:	
	a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente	
	normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un	
	atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera,	
	specificata, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che	
	lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di	
	trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'	
	interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto,	
	anche per conto di ATS Insubria;	
	b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del	
	presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli	
	interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;	

	c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con	
	riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'	
	adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso	
	di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).	
	Articolo 11. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio	
	Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o	
	integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere	
	formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei	
	termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.	
	Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e	
	alla normativa di settore.	
	Articolo 12. Controversie	
	Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione,	
	esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro	
	provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.	
	Articolo 13. Clausola risolutiva espressa	
	Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero	
	essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente	
	alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.	
	Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di	
	provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente	
	ATS DELL'INSUBRIA	Ente Gestore
	Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
	Dott. Salvatore Gioia	(o suo delegato)
	11	

Ing. STEFANO BARCELLINI

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ex art. 17 del DLgs. 4.12.1997 n.

460 , in regime agevolato per art. 104 del D.lgs. 117/2017

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET

Codice CUDES 322000888

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data CONTESTUALE

Validità dal 01/01/2025

al 31/12/2025

Riferimenti provvedimento ATS

Deliberazione N. 299 DEL 12/05/2025

STRUTTURA

Tipologia Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani

Denominazione RSA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO INTERCOMUNALE SARONNO ONLUS

ENTE GESTORE

Denominazione sociale CASA DI RIPOSO INTERCOMUNALE PER PERSONE ANZIANE - ONLUS

Comune sede legale SARONNO (VA)

Legale Rappresentante (od
altro soggetto munito di
legale rappresentanza)
Ing. STEFANO BARCELLINI

BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato 76.362,00

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DELL'INSUBRIA
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore GioiaENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)Ing. STEFANO BARCELLINI

	CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI	
	TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE	
	ACCREDITATE	
	C.I.G. B4CEDB2208	
	Tra	
	l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel	
	Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA	
	03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, nato a	
	Siderno (RC) il 07/12/1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS	
	e	
	il soggetto gestore CASA DI RIPOSO INTERCOMUNALE PER PERSONE ANZIANE	
	- ONLUS con sede legale nel Comune di SARONNO (VA) in VIA DON VOLPI 4, CF	
	02673060121 / P.IVA 02673060121, nella persona Ing. STEFANO BARCELLINI,	
	nato a SARONNO (VA) il 29/11/1962 C.F. BRCSFN62S29I441J, in qualità di legale	
	rappresentante.	
	Premesso che:	
	- l'art.8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e	
	uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo	
	8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;	
	- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di	
	contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario	
	nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia	
	pubbliche che private;	
	- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e	
	sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in	
	1	

	coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS	
	competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti	
	analoghi a quelli previsti per le ASST;	
	- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l'accreditamento è	
	condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo	
	sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	
	erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del	
	fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla	
	definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle	
	prestazioni rese e alla valutazione delle performances. La conclusione degli accordi	
	contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è	
	subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni	
	e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia	
	per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;	
	- il soggetto gestore di Unità d'Offerta:	
	- RSA - RSA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO INTERCOMUNALE SARONNO	
	ONLUS con sede operativa in VIA DON VOLPI N. 4 - SARONNO, - CUDES	
	322000888	
	accreditata secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale	
	delle strutture accreditate, per i posti/prestazioni a contratto indicati e riportati nell'	
	allegata scheda di budget di cui all'art 4;	
	- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata	
	all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non	
	sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa	
	antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli	
	2	

	indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati	
	all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;	
	- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore	
	di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi	
	relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine l'	
	ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al	
	soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di	
	sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del	
	pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs.	
	36/2023;	
	- la stipula del contratto è inoltre subordinata al rispetto delle norme in materia di	
	tracciabilità dei flussi finanziari;	
	- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve	
	trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.	
	P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove presenti, dei soggetti indicati all'art.	
	94 comma 3 del D.Lgs. n.36/2023, attestante l'insussistenza di sentenze penali di	
	condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 94 comma 1 e 2 del	
	decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli	
	stessi;	
	- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto	
	trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo	
	bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei	
	conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la	
	regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'	
	affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di	
	3	

	quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare	
	tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;	
	- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80	
	posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in	
	ambito sociosanitario pari o superiore a euro 800.000 annui a carico del Fondo	
	Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal	
	codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate	
	le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi	
	enunciati nel codice stesso. Un sintetico estratto della relazione annuale dell'	
	organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed	
	inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'	
	assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di	
	febbraio di ogni anno;	
	- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario	
	Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a	
	contratto secondo il budget assegnato di cui all'Allegato A, tenuto comunque conto	
	delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d'Offerta.	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 Oggetto del contratto	
	1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare prestazioni	
	Sociosanitarie di RSA, secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la	
	struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con	
	oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi	
	di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto.	
	2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del	
	4	

servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità

produttiva al budget assegnato.

3. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie

il budget assegnato di cui all'allegato A. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore

di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di

accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.

4. Qualora per fatti eccezionali il soggetto gestore di Unità d'Offerta non possa

espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne

tempestiva comunicazione all'ATS che informerà la competente Direzione regionale.

Altrettanto tempestivamente deve essere comunicata all'ATS la ripresa dell'

esecuzione delle prestazioni. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più

opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione

temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore.

Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi

oneri, in applicazione della DGR X/2569/2014.

5. La definitiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, deve

essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione

formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli

utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali

tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al

soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore

si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta

degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d'Offerta

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si

	impegna a:	
	a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;	
	b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;	
	c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991;	
	d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;	
	e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta;	
	f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;	
	g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta o,	

	nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero o della	
	presa in carico;	
	h) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni	
	psicofisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del	
	tutore o dell'amministratore di sostegno;	
	i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare	
	la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza	
	praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;	
	l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo	
	chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'	
	intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta	
	in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni	
	eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con	
	il pubblico della ATS competente;	
	m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e	
	procedure preliminari all'ingresso nella struttura;	
	n) applicare compartecipazioni a carico dell'utente coerenti con quanto previsto dagli	
	indirizzi di programmazione regionale per il 2025.	
	2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo	
	previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della	
	prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d'Offerta soddisfa i requisiti	
	di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di	
	pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico	
	interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle	
	condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.	
	7	

	3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L.	
	190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti	
	di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di	
	servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli	
	stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a	
	qualsivoglia titolo.	
	4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'	
	offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità	
	d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del	
	provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:	
	a) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un	
	nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà	
	stipulare un nuovo contratto;	
	b) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita	
	clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma	
	1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura	
	dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità	
	d'offerta sociosanitarie accreditate;	
	c) il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino	
	al perfezionamento della voltura.	
	5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine	
	del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto,	
	dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R.	
	445/2000 del legale rappresentante circa:	
	a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni	

	amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;	
	b) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni	
	previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;	
	c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle	
	transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.	
	Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS	
	1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di	
	Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS	
	può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi	
	in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e	
	controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al	
	termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio	
	con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.	
	2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti	
	rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti	
	dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel	
	merito, verificare:	
	a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza	
	previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e	
	corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;	
	b) che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed	
	inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della	
	solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza	
	di criticità connesse alla gestione;	
	c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e	
	9	

	tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.	
	3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.	
	4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.	
	5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.	
	6. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.	
	7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al	

	soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e	
	chiarimenti.	
	Articolo 4 Limiti finanziari	
	1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni	
	oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli	
	assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto, parte integrante del	
	presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'	
	arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della	
	sottoscrizione del contratto. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di	
	budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione	
	concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite	
	con atto della Direzione Generale competente.	
	2. Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna	
	ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le	
	prestazioni extra-budget per utenza non tipica. L'esaurimento del budget non	
	costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza o per la	
	trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti in	
	regime di SSR.	
	3. Il budget è riferito alle prestazioni erogate in regime di SSN a favore di utenti	
	residenti in Lombardia e agli utenti stranieri che, in base alla normativa nazionale e	
	regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti	
	(non si applica per SMI e Consultori Familiari).	
	Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli	
	stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti	
	lombardi, e rendicontate nell'ambito dei flussi informativi regionali inerenti la specifica	
	11	

	unità d'offerta. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano	
	anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non	
	residenti in Regione Lombardia.	
	Per gli utenti residenti in altre regioni, le regioni/ASL di residenza, responsabili dei	
	Lea per gli assistiti in questione, in base alle disposizioni in materia di mobilità	
	interregionale, provvedono alla presa in carico ai fini anche del riconoscimento e	
	pagamento diretto all'Ente della quota SSN, secondo le tariffe vigenti in Lombardia.	
	Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti	
	1. L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle	
	disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai	
	nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.	
	2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto	
	gestore di Unità d'Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei	
	dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con	
	verifica da parte dell'ATS. Qualora, a seguito della definizione del riconosciuto	
	annuale, dovesse rilevarsi un saldo negativo, l'Ente gestore provvede a regolarizzare	
	la posizione contabile entro 90 giorni dalla richiesta della ATS.	
	3. L'ATS eroga acconti mensili pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget,	
	considerando per i primi 4 mesi il budget sottoscritto nell'anno precedente,	
	aggiornato al budget definitivo dell'anno in corso previa sottoscrizione del contratto.	
	- Nel caso in cui la produzione del primo semestre sia inferiore al 90% del budget	
	definitivo proporzionato al medesimo periodo, gli acconti del quarto trimestre	
	vengono rideterminati in misura del 95% di 1/6 della produzione rendicontata nel	
	primo semestre. Il soggetto gestore si impegna altresì a congruare l'eventuale	
	differenza negativa sulle mensilità già erogate.	
	12	

	- Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli".	
	4. L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.	
	5. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.	
	6. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.	
	7. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.	
	8. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.	
	Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori	
	1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in	
	13	

		tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di	
		cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.	
		2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi	
		vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.	
		3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì ad adottare, nell'	
		esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del	
		lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale	
		dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di	
		tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'	
		aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.	
		Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto	
		1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza	
		della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che	
		comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale	
		di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno,	
		con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali	
		con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del	
		contratto.	
		2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà	
		essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà	
		essere disposta la revoca dell'accreditamento.	
		3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le	
		sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'	
		autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e	
		contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la	
		14	

	continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'	
	esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione	
	dell'efficacia del contratto.	
	4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS	
	contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'	
	Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso	
	inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate	
	nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50% del	
	budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente	
	normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura	
	sino al 2% del budget.	
	5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del	
	contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il	
	contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi	
	o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la	
	continuità assistenziale.	
	6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non	
	produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.	
	7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei	
	reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante	
	del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della	
	condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta	
	dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.	
	8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del	
	contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa	
	15	

	antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.	
	9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.	
	10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore,	
	di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.	
	Articolo 8 Clausola di manleva	
	1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi	
	danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'	
	esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali	
	pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni	
	o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000	
	per sinistro.	
	Articolo 9 Clausola di salvaguardia	
	1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il	
	contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di	
	finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.	
	2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di	
	condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle	
	sanzioni.	
	Art. 10 Durata	
	1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1/2025 –	
	31/12/2025), ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno	
	successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4	
	dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del	
	nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo	
	economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può	
	16	

superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione

	delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di	
	dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE;	
	e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di	
	sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;	
	f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a	
	prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di	
	accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme	
	alle finalità della raccolta.	
	4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:	
	a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente	
	normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un	
	atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera,	
	specificata, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che	
	lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di	
	trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'	
	interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto,	
	anche per conto di ATS;	
	b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del	
	presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai	
	sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;	
	c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con	
	riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'	
	adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso	
	di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).	
	Art. 12 Imposta di bollo	

		1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.	
		Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento	
		1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.	
		2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.	
		3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.	
		4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.	
		5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze derivanti da eventuali emergenze sanitarie, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.	
		Art. 14 Foro competente	
		1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.	
		Letto, confermato e sottoscritto digitalmente	
		19	

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE ATS DELL'INSUBRIA			
SCHEDA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO – BUDGET DEFINITIVO			
Codice CUDES			322000888
Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data			CONTESTUALE
Validità dal	01/01/2025	al	31/12/2025
Riferimenti provvedimento ATS	Deliberazione N. 301 DEL 12/05/2025		

STRUTTURA

Tipologia			RSA
Denominazione			RSA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO INTERCOMUNALE SARONNO ONLUS

ENTE GESTORE

Denominazione sociale	CASA DI RIPOSO INTERCOMUNALE PER PERSONE ANZIANE - ONLUS		
Comune sede legale	SARONNO (VA)		
Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di legale rappresentanza)	Ing. STEFANO BARCELLINI		
Codice Fiscale	02673060121	Partita IVA	02673060121

POSTI / TRATTAMENTI

Accreditati			108
A contratto			108
di cui inattivi per piano programma /			
di cui nuclei Stati Vegetativi			
di cui nuclei Alzheimer			

BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato	1.811.774,00
(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione	
(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie	
(solo per cure palliative) di cui cure palliative domiciliari	
(solo per cure palliative) di cui cure palliative residenziali	

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS dell'Insubria
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Gioia

ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Ing. STEFANO BARCELLINI